

**REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2003**

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (¹), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 della Commissione (²), in particolare gli articoli 3, 9D e 9E,

considerando quanto segue:

- (1) Vari additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi sono stati autorizzati a talune condizioni in conformità alla direttiva 70/524/CEE, tramite i regolamenti (CE) n. 2316/98 (³), (CE) n. 639/1999 (⁴), (CE) n. 2293/1999 (⁵), (CE) n. 2200/2001 (⁶) e (CE) n. 871/2003 (⁷).
- (2) Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi è stato riesaminato per garantire l'applicazione ottimale delle condizioni d'autorizzazione stabilite nell'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche consente di concludere che si dovrebbe ridurre il tenore massimo di ferro, cobalto, rame, manganese e zinco autorizzato nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE per rispettare più fedelmente le prescrizioni dell'articolo 3A, lettere a) e b), della suddetta direttiva, in virtù delle quali un additivo è principalmente inteso a soddisfare le esigenze nutrizionali, a migliorare la produzione animale, a ridurre gli effetti nocivi causati dalle deiezioni animali e ad attenuare le influenze sfavorevoli prodotte dagli attuali livelli di alcuni oligoelementi sulla salute umana e sull'ambiente.
- (4) Il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi va calcolato tenendo conto non solo del fabbisogno fisiologico degli animali, ma anche di altri aspetti quali il fabbisogno medio e la variabilità del fabbisogno nella dieta, la necessità di soddisfare le esigenze della maggior parte dei membri della popolazione animale, nonché le possibili inefficacia delle sostanze nutritive.

(¹) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(²) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

(³) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

(⁴) GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6.

(⁵) GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1.

(⁶) GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

(⁷) GU L 125 del 21.5.2003, pag. 3.

(5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha formulato un parere sull'impiego del rame e dello zinco nei mangimi, rispettivamente il 19 febbraio 2003 e il 14 marzo 2003. Il comitato ha concluso che gli attuali tenori massimi di tali oligoelementi autorizzati nei mangimi sono, nella maggior parte dei casi, più elevati del necessario per quanto concerne gli effetti di questi additivi e ne raccomanda la riduzione, adeguandoli al fabbisogno fisiologico degli animali.

(6) In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche concernenti in particolare il tenore di ferro nei mangimi, i suini da latte devono assumere da 7 a 16 mg/kg di ferro al giorno, o 21 mg di ferro per kg d'aumento di massa corporea, per mantenere un livello adeguato di emoglobina. Il latte di scrofa contiene in media soltanto 1 mg di ferro per litro. Pertanto, i suini alimentati unicamente con latte divengono rapidamente anemici. Sarebbe opportuno pertanto somministrare ferro ai suinetti sotto forma di complementi alimentari ad alto contenuto di questo elemento, finché, durante il periodo di allattamento, la loro alimentazione è esclusivamente a base di latte.

(7) È opportuno prevedere un periodo di transizione di sei mesi per l'attuazione delle nuove prescrizioni e un periodo di transizione di nove mesi per lo smaltimento delle scorte di mangimi esistenti etichettate in base alle condizioni precedenti stabilite in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le condizioni per l'autorizzazione degli additivi E1 Ferro-Fe, E3 Cobalto-Co, E4 Rame-Cu, E5 Manganese-Mn e E6 Zinco-Zn appartenenti al gruppo degli oligoelementi (⁸) sono sostituite da quelle fissate nell'allegato in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a partire dal 26 gennaio 2004. Pur tuttavia, l'impiego delle scorte di mangimi esistenti etichettate a norma delle condizioni precedenti fissate in conformità alla direttiva 70/524/CEE è autorizzato durante un periodo transitorio che ha termine il 26 aprile 2004.

(⁸) L'elenco degli additivi autorizzati, compresi gli oligoelementi, è pubblicato nella GU C 329 del 31.12.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 871/2003 (L 123 del 21.5.2003, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo o in mg/giorno	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
Oligoelementi						
E 1	Ferro- Fe	Carbonato ferroso	FeCO ₃	Ovini: 500 (in totale) mg/kg di alimento completo Animali da compagnia: 1 250 (in totale) mg/kg di alimento completo Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno Altre specie: 750 (in totale) mg/kg di alimento completo		A tempo indeterminato
		Cloruro ferroso, tetraidrato	FeCl ₂ ·4H ₂ O			
		Cloruro ferrico, esaидрато	FeCl ₃ ·6H ₂ O			
		Citrato ferroso, esaидрато	Fe ₃ (C ₆ H ₅ O ₇) ₂ ·6H ₂ O			
		Fumarato ferroso	FeC ₄ H ₂ O ₄			
		Lattato ferroso, triidrato	Fe(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ ·3H ₂ O			
		Ossido ferrico	Fe ₂ O ₃			
		Solfato ferroso, monoidrato	FeSO ₄ H ₂ O			
		Solfato ferroso, eptaidrato	FeSO ₄ ·7H ₂ O			
		Chelato ferroso di amminoacidi, idrato	Fe(x) ₁₋₃ ·nH ₂ O (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare non superiore a 1 500			
E 3	Cobalto — Co	Acetato di cobalto, tetraidrato	Co(CH ₃ COO) ₂ ·4H ₂ O	2 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Carbonato basico di cobalto, monoidrato	2CoCO ₃ ·3Co(OH) ₂ ·H ₂ O			
		Cloruro di cobalto, esaидрато	CoCl ₂ ·6H ₂ O			
		Solfato di cobalto, eptaidrato	CoSO ₄ ·7H ₂ O			
		Solfato di cobalto, monoidrato	CoSO ₄ ·H ₂ O			
		Nitrato di cobalto, esaидрато	Co(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O			



N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo o in mg/giorno	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
E 4	Rame-Cu	Acetato di rame, monoidrato	<chem>Cu(CH3COO)2.H2O</chem>	Suini — fino a 12 settimane: 170 (in totale) — altri suini: 25 (in totale) Bovini 1. — prima dell'inizio della ruminazione: — alimenti per allattamento 15 (in totale) — altri alimenti completi: 15 (in totale) 2. — altri bovini: 35 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Pesci: 25 (in totale) Crostacei: 50 (in totale) Altre specie: 25 (in totale)	Le seguenti indicazioni devono comporre sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento: — Per gli ovini: laddove il tenore di rame nei mangimi sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare intossicazioni in talune razze ovine» — Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame nei mangimi sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo»	A tempo indeterminato
		Carbonato basico di rame, monoidrato	<chem>CuCO3.Cu(OH)2.H2O</chem>			
		Cloruro rameico, diidrato	<chem>CuCl2.2H2O</chem>			
		Metionato di rame	<chem>Cu(C5H10NO2S)2</chem>			
		Ossido rameico	<chem>CuO</chem>			
		Solfato rameico, penta'idrato	<chem>CuSO4.5H2O</chem>			
		Chelato rameico di amminoacidi, idrato	<chem>Cu(x)1-3.nH2O</chem> (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500			
		Solfato di rame-lisina	<chem>Cu(C6H13N2O2)2.SO4</chem>			
E 5	Manganese-Mn	Carbonato manganese	<chem>MnCO3</chem>	Pesci: 100 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)	—	A tempo indeterminato
Cloruro manganese, tetra-idrato		<chem>MnCl2.4H2O</chem>				
Fosfato acido di manganese, triidrato		<chem>MnHPO4.3H2O</chem>				
Ossido manganese		<chem>MnO</chem>				
Ossido manganico		<chem>Mn2O3</chem>				
Solfato manganese, tetra-idrato		<chem>MnSO4.4H2O</chem>				
Solfato manganese, monoidrato		<chem>MnSO4.H2O</chem>				
Chelato di manganese di amminoacidi, idrato		<chem>Mn(x)1-3.nH2O</chem> (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500				
Ossido manganese manganese		<chem>MnO Mn2O3</chem>				

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo o in mg/giorno	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
E 6	Zinco-Zn	Lattato di zinco, triidrato	Zn(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ ·3H ₂ O	Animali da compagnia: 250 (in totale) Pesci: 200 (in totale) Alimenti per allattamento: 200 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Acetato di zinco, diidrato	Zn(CH ₃ COO) ₂ ·2H ₂ O			
		Carbonato di zinco	ZnCO ₃			
		Cloruro di zinco, monoidrato	ZnCl ₂ ·H ₂ O			
		Ossido di zinco	ZnO Tenore massimo di piombo: 600mg/kg			
		Solfato di zinco, eptaidrato	ZnSO ₄ ·7H ₂ O			
		Solfato di zinco, monoidrato	ZnSO ₄ ·H ₂ O			
		Chelato di zinco di amminoacidi, idrato	Zn (x) ₁₋₃ ·nH ₂ O (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500			